

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 04/09/2025

FATTO

Parte ricorrente agisce per ottenere la cancellazione delle segnalazioni effettuate a suo carico nei SIC (CRIF ed EXPERIAN). Questi i fatti posti a fondamento della domanda. Le segnalazioni contestate sono illegittime sotto il profilo formale in quanto non sono state precedute da idoneo avviso di prima segnalazione così come previsto dall'art 5 comma 6 del Codice Deontologico ed è l'intermediario che deve dare prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso di segnalazione e non solamente del suo invio. Tuttavia, dalle ricevute di consegna allegate risulta che le comunicazioni contenenti il preavviso di segnalazione non le sono state consegnate. Parte ricorrente afferma, pertanto, che ha avuto contezza della segnalazione solamente per caso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso argomentando come segue. La segnalazione di cui si chiede la cancellazione trae origine dall'affidamento *revolving* n. *784 in relazione al quale sono stati registrati ritardati/mancati pagamenti di alcune rate mensili. Pertanto, in data 14/03/2023 a parte ricorrente veniva inviata una comunicazione contenente il preavviso di segnalazione all'indirizzo coincidente con quello riportato nel suo documento d'identità, comunicazione che veniva sottoscritta per ricezione il 24/03/2023. L'intermediario precisa, poi, di non aver rinvenuto atti alcuna comunicazione di preavviso antecedente alla lettera del 14/03/2023 e pertanto ha aggiornato le segnalazioni negative

presenti nei SIC a nome della ricorrente relative ai mesi di febbraio e marzo 2023, anche se legittime dal punto di vista sostanziale in considerazione degli avvenuti inadempimenti. Parte ricorrente ha espressamente rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Risulta agli atti che le segnalazioni contestate sono state disposte in CRIF ed Experian e che traggono origine da un contratto di affidamento *revolving* del tipo "C-READY-TO B*", sottoscritto dalle parti in data 13/12/2022 e che risulta essere ancora in corso di svolgimento.

Dalla visura in CRIF agli atti prodotta da parte ricorrente, datata 28/3/2025, aggiornata al 28/02/2025 e riferita ad un arco temporale di 24 mesi, ovvero marzo 2023 - febbraio 2025 si apprende che (i) la prima segnalazione negativa risale al mese di marzo 2023, con indicazione di n. 4 rate non pagate; (ii) il numero massimo di rate con ritardo è pari a 7; (iii) sono presenti ritardi non regolarizzati alla data di ultimo aggiornamento.

Dalla visura Experian, pure prodotta da parte ricorrente, datata 4/4/2025 e aggiornata al febbraio 2025 (periodo di visibilità pari a 27 mesi, ovvero dicembre 2022 - febbraio 2025) emerge che (i) la prima segnalazione negativa risale al mese di febbraio 2023 con indicazione di n. 2 rate non pagate; (ii) il numero massimo di rate con ritardo è pari a 6 (che rappresenta il numero massimo di rate segnalabili).

Anche l'intermediario ha prodotto visure in CRIF ed Experian più recenti per comprovare di aver provveduto ad aggiornare le segnalazioni negative presenti nei SIC a nome della ricorrente relative ai mesi di febbraio 2023 e marzo 2023, per quanto ritenute legittime sotto il profilo sostanziale, non avendo rinvenuto in atti evidenza di comunicazioni di preavviso antecedenti alla lettera di preavviso del 14/03/2023. E, difatti, da quella in CRIF, datata al 31/03/2025, non risultano segnalate insolvenze nei mesi di febbraio e marzo 2023, risulta che la prima segnalazione negativa visibile è quella di settembre 2023 con n. 2 rate in ritardo e che il rapporto è stato segnalato a sofferenza nel marzo 2025. Analogamente, dalla visura Experian aggiornata al 31/3/2025 risulta che non vi sono segnalazioni di rate scadute a febbraio e marzo 2023 e che la prima segnalazione negativa visibile è a settembre 2023 con due rate di ritardo. Pur in assenza di legenda, sembra evincersi che il rapporto sia stato segnalato a sofferenza a marzo 2025.

Ciò premesso quanto alle segnalazioni presenti alla data delle sopracitate visure, parte ricorrente ne contesta la legittimità per mancanza del dovuto preavviso.

A tal proposito risulta agli atti una prima comunicazione inviata dall'intermediario tramite raccomandata A/R datata 14/03/2023 al medesimo indirizzo indicato sulla carta d'identità di parte ricorrente e a quello dichiarato in sede di ricorso (e presso il quale è stata inviata anche una successiva comunicazione di identico contenuto in data 12/10/2023 e consegnata il 28/10/2023) e la relativa ricevuta di ritorno, su cui compare la firma di ricezione in data 24/03/2023 a fronte di segnalazioni oggi risalenti al successivo mese di settembre. In tale comunicazione la segnalazione nei SIC (specificatamente individuati) viene preavvisata con evidenziazione del rapporto cui si riferiscono i ritardi di pagamento sia con il relativo numero di contratto che con la data di inizio della sua efficacia (che coincide con quello indicato dall'intermediario). Anche se dall'attestazione di consegna non risulta possibile verificare se la raccomandata contenesse la comunicazione di preavviso prodotta, in quanto non vi appaiono sulla versione allegata il codice a barre o altri codici che permettano di associare univocamente la comunicazione alla ricevuta di consegna, ritiene tuttavia il Collegio che ben si possa ritenere sussistente un idoneo

preavviso, tenuto anche conto che parte ricorrente non ha presentato repliche e quindi non ha neppure implicitamente contestato quanto prodotto dall'intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA